

## GUIDA TRASFERIMENTO QUOTE A CURA INTERMEDIARI

### ATTI DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE DAI CONTRAENTI E DEPOSITATI A CURA DI UN INTERMEDIARIO ABILITATO

#### NOVITÀ NORMATIVE

A seguito dell'entrata in vigore, dal 22 agosto 2008, dell'art. 36 c. 1-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, viene previsto che:

- a. l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici;
- b. lo stesso è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
- c. in tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma;
- d. resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.

**Si forniscono le seguenti indicazioni operative di carattere provvisorio:**

- **Ai fini dell'applicazione della norma in esame per trasferimento di quote deve intendersi il solo trasferimento del diritto di proprietà per atto tra vivi e a titolo oneroso.**  
La norma riconosce ai contraenti la facoltà di sottoscrivere con firma digitale - conformemente alla normativa relativa alla sottoscrizione dei documenti informatici - l'atto di trasferimento di quote.  
In quanto facoltà, saranno i contraenti a decidere di avvalersene ovvero di ricorrere all'attività professionale **del notaio** che provvederà al deposito secondo le modalità attualmente previste;
- **Condizione imprescindibile per l'esercizio della facoltà di cui trattasi è che tutti i contraenti siano dotati di firma digitale con certificato di sottoscrizione valido;**
- Per atto sottoscritto con firma digitale deve intendersi un atto, in formato digitale, sottoscritto digitalmente dal cedente e dal cessionario (tale è il contratto scritto con un software di videoscrittura - recante in calce i nominativi dei sottoscrittori - trasformato in formato pdf /A e firmato digitalmente da entrambe le parti contrattuali);
- Non può essere quindi domandata l'iscrizione di un atto di trasferimento di quote redatto su supporto cartaceo, firmato in maniera autografa dai contraenti, scansionato e sottoscritto digitalmente dalle parti; in tal caso infatti si avrebbe una copia digitale semplice (si veda art. 23 D. Lgs 82/2005), diversa sia dall'originale che dalla copia autentica (le due uniche modalità previste ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese);
- **La data dell'ultima sottoscrizione digitale dei contraenti** in ordine cronologico - come attestata dalla marcatura temporale - **costituirà la data dell'atto** che dovrà essere riportata nel modulo S6 nel riquadro relativo agli estremi dell'atto;
- La competenza a richiederne l'iscrizione entro 30 giorni, viene riconosciuta all'intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre

2000, n. 340 e quindi agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati.

Riportare nel Modulo NOTE del Modello S6 la dichiarazione seguente:

**Il sottoscritto ....., nato a ..... il ..././....., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ..... al numero .....,sez.A. Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione e di espletare il presente incarico su designazione delle parti contraenti;**

- L'atto di trasferimento di quote – prima del deposito al Registro delle Imprese- dovrà essere sottoposto a preventiva registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

La prova della registrazione dovrà essere data mediante produzione di copia informatica (ottenuta mediante scansione) dell'originale cartaceo della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per l'assolvimento dell'imposta di registro.

## **RICHIESTA DI ISCRIZIONE**

La modulistica da utilizzare è il Modello S6 predisposto avvalendosi del programma FEDRAPlus 6.0 o equivalente.

- codice atto: **A18**
- Diritti di segreteria pari a € 90,00 (con floppy digitale € 120,00)
- Imposta di bollo pari a € 65,00